

N. 210/2019 R.Ist.Fall.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**SEZ. FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott. Silvia Bianchi	Giudice relatore
dott. Giulia Paolini	Giudice

letta l'istanza presentata da [REDACTED] s.r.l. per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED], ha pronunciato il seguente

**DECRETO.**

[REDACTED] s.r.l. ha proposto istanza di fallimento nei confronti di [REDACTED], sostenendo che vi fosse la prova che lo stesso aveva operato come holding unipersonale avuto riguardo alle diverse società di cui era socio o amministratore.

Va, prima di tutto, valutata la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla istante, stante le contestazioni mosse sul punto da parte resistente.

La società [REDACTED] s.r.l. ha esposto che con atto in data 27 giugno 2008, le banche UniCredit Corporate Banking S.p.A., poi UniCredit S.p.A., Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. e Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. avevano concesso alla società [REDACTED] S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante [REDACTED], un finanziamento a lungo termine ai sensi degli artt. 38 e seguenti d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 di importo massimo di € 13.000.000,00 (doc. 2).

Ha, quindi, fatto presente che in data 31 maggio 2013 [REDACTED] si era reso garante direttamente e autonomamente in relazione a detto



finanziamento (doc. 3).

L'istante ha, infine, fatto presente che né la società debitrice principale né il garante avevano onorato il debito discendente dal finanziamento del 27.6.2008, come da diffida agli stessi inviata (doc. 4).

Ancora, la società istante ha dichiarato che, nell'ambito di una duplice operazione di cartolarizzazione, ██████████ s.r.l. si era resa cessionaria di ogni credito, discendente dal contratto di finanziamento, vantato da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. e Unicredit S.p.A. nei confronti di ██████████ S.r.l., con conseguente subentro della istante anche nei diritti spettanti alla cedente nei confronti dei garanti di ██████████ s.r.l. (in particolare, sig. ██████████).

A fronte di un tanto, il resistente ha, prima di tutto rilevato come non fossero state prodotti i contratti di cessione di crediti *pro soluto* rispettivamente del 3 agosto 2018 e del 9 ottobre 2018 che, secondo le allegazioni di parte istante, avrebbero comportato il suo acquisto dei crediti vantati da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. e Unicredit S.p.A. nei confronti di ██████████ S.r.l..

Ha aggiunto che ai predetti contratti si faceva riferimento negli avvisi di cessione pubblicati in G.U. (docc. 6 e 7 di parte istante), ma detta pubblicazione non poteva incidere sul perfezionamento della fattispecie traslativa.

In ogni caso, il resistente ha affermato che dette cessioni, ove esistenti,



erano inefficaci nei suoi confronti, in quanto le operazioni di cessione allegata da parte istante non integravano l'ipotesi di cessione di "beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" di cui all'art. 58 T.U.B., con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina e, in particolare, della deroga all'art. 1264 c.c. prevista al comma 4.

Nello specifico, il resistente ha dedotto come l'avviso *sub* doc. 6 riportava di cinque crediti, singolarmente individuati e descritti, di cui due acquistati da Mediocredito Trentino Alto Adige e tre da altro istituto, uno rinveniente da apertura di credito, due da scoperto di conto corrente, uno da una quota di partecipazione ad operazione di apertura di credito, uno da una quota di partecipazione ad operazione di finanziamento a lungo termine; l'avviso *sub* doc. 7 riportava di sei crediti, singolarmente individuati e descritti, di cui uno rinveniente da mutuo chirografario, tre da scoperto di conto corrente, uno da una quota di partecipazione ad operazione di finanziamento a lungo termine, uno da mutuo ipotecario.

Infine, parte resistente ha rilevato come, anche qualora le cessioni dei crediti fossero state considerate esistenti ed efficaci, comunque non potevano avere comportato anche la cessione della garanzia prestata dal sig. █████, la quale, qualificandosi quale contratto autonomo di garanzia, esulava dalla previsione di cui all'art. 58 co. 3 TUB.

La prima contestazione mossa dal sig. █████ può dirsi superata a seguito della produzione in giudizio, da parte della istante, dei due contratti di



cessione di credito del 3 agosto 2018 e del 9 ottobre 2018 (docc. 37 e 38 di parte istante).

Né pare rilevante la contestazione, operata dal resistente, della conformità della copia prodotta agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c..

Infatti, detta contestazione è giustificata solamente dall'oscuramento, da parte dell'istante, del prezzo corrisposto per la cessione, dato questo all'evidenza irrilevante ai fini della definizione del presente procedimento.

Con riferimento alla seconda contestazione, [REDACTED] s.r.l. ha specificato che la cessione è avvenuta in base ad una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, la quale richiama l'art. 58 TUB solamente ai fini della regolamentazione delle modalità di pubblicizzazione della cessione.

A fronte di un tanto, nulla è stato controdedotto da parte resistente, di tal che la cessione dei crediti deve ritenersi validamente e correttamente effettuata ai sensi della normativa sopra richiamata, con conseguente opponibilità di detta cessione in conseguenza della mera pubblicazione in G.U..

Anche la ultima eccezione sollevata da parte resistente appare destituita di fondamento.

Non è, infatti, condivisibile la testi esposta dal resistente, secondo cui il contratto autonomo di garanzia non rientrerebbe nella previsione dell'art. 58 co. 3 TUB.

In base al combinato disposto degli artt. 1263 c.c., 58 co. 3 TUB e 4 L. 130/1999, insieme con il credito ceduto, devono considerarsi trasferite tutte



le garanzie, personali e reali e gli accessori, tra cui, dunque, anche la garanzia prestata dal sig. [REDACTED].

Quest'ultima, infatti, pur se qualificata come autonoma, non può comunque ritenersi un'obbligazione del tutto diversa ed indipendente rispetto al credito garantito, in quanto, essendo una garanzia, è ontologicamente accessoria, seppur in senso lato, all'obbligazione in relazione alla quale è stata prestata (si legga, in senso conforme, Tribunale di Milano 20.3.2018).

In ogni caso, come rilevato dall'istante, gli acquisti dei crediti, da parte della stessa, ben possono valere come cessioni di crediti ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., rispetto ai quali vi è stata notifica sia nei confronti del debitore principale a mezzo di notifica del precetto (doc. 39) sia nei confronti del garante a seguito della notifica della istanza di fallimento e del deposito dei documenti 38 e 39.

Deve, quindi, ritenersi che, nel notificare la istanza di fallimento e nel dimettere gli atti di cessione, [REDACTED] s.r.l. abbia notificato la cessione al garante e abbia reso opponibile la cessione medesima allo stesso ai sensi del codice civile, così divenendo creditore nei confronti del sig. [REDACTED] e, quindi, legittimato a richiederne il fallimento.

In relazione alla legittimazione ad agire, va, poi, osservato che, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad



agire, rappresentando una condizione dell' azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l' azione *ab origine*, indipendentemente dal momento in cui si verifichi (così Cass. 267269/2014).

Un tanto vale soprattutto in relazione alla cessione di un ulteriore credito indicato nella istanza di fallimento, pure oggetto della operazione di cartolarizzazione effettuata da ██████████ s.r.l..

Ci si riferisce qui al contratto di mutuo stipulato dal sig. ████████ con Unicredit s.p.a. in data 27 maggio 2003 (la esistenza del titolo non è stata contestata dal sig. ████████).

Quanto, poi, alla sussistenza di un inadempimento in capo al mutuatario, parte istante ha indicato un credito in linea capitale di € 23.000,00.

A fronte di un tanto, spettava a parte resistente dimostrare il fatto estintivo della obbligazione, mediante prova del pagamento delle rate alle scadenze pattuite.

Non avendo il sig. ████████ fornito una siffatta prova, deve ritenersi sussistente la qualità di creditore in capo a ██████████ s.r.l. in relazione al contratto di mutuo del 27.5.03.

Una volta affermata la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla istante a proporre istanza di fallimento nei confronti del sig. ████████, deve valutarsi se gli elementi offerti in giudizio consentano di affermare che il



resistente abbia operato quale holding unipersonale.

██████████ s.r.l. ha affermato che alla persona del sig. ██████████ sarebbe riferibile un intero gruppo, facendo presente che egli a) deteneva una partecipazione di maggioranza in ██████████ S.r.l. (sub holding) e in ██████████ S.r.l. (oltre a tutta una serie di partecipazioni minori indicate nel sociogramma *sub doc. 11*) e b) rivestiva le seguenti cariche all'interno del gruppo ██████████ - Amministratore Unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo ██████████) dal febbraio 2009 - Amministratore Unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo ██████████) dal settembre 2014 - Amministratore Unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo ██████████) dal marzo 2013 - Amministratore Unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo ██████████) dal marzo 2013 - Amministratore Unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo ██████████) dal giugno 2008 - Amministratore Unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo ██████████, ora in fallimento) dall'agosto 2002 - Liquidatore Unico di ██████████ S.r.l. in liquidazione (capogruppo ██████████) dall'ottobre 2018 e A.U. dal giugno 2012.

L'istante ha fatto presente che molte società riconducibili al resistente avevano subito una crisi generalizzata, tanto da essere sottoposte, in molti casi, a procedure concorsuali.

Ha, poi, sottolineato che un intero ramo, attivo principalmente nel settore alberghiero attraverso la società ██████████ s.r.l., prima riconducibile al gruppo ██████████ in quanto ██████████ s.r.l. era partecipata integralmente da



██████████ s.r.l., a seguito di un'operazione societaria perfezionatasi nel 2017, risultava essere divenuta riferibile al gruppo riferibile alla società ██████████ S.r.l. e soci, le cui quote di nominali € 500.000,00 erano intestate per € 101.000,00 alla società ██████████ S.r.l. e per € 399.000,00 a ██████████, figlia di ██████████.

L'istante ha specificato che il ██████████ aveva trasferito con atto del 25 maggio 2016 le proprie quote in ██████████ S.r.l. e soci a ██████████ S.r.l. e alla figlia ██████████, soggetto non dotato di autonome capacità reddituali e patrimoniali; quindi, con atto del 4 maggio 2017 il sig. ██████████ aveva trasferito la partecipazione in ██████████ S.r.l. detenuta da ██████████ S.r.l. in favore di ██████████ S.r.l. e soci.

L'istante ha, quindi, sostenuto che detto episodio confermava che il sig. ██████████ considerava le partecipazioni nelle società controllate (anche indirettamente) e i beni delle stesse società controllate quali beni direttamente utilizzabili per la propria attività d'impresa commerciale, in quanto la operazione perfezionata con la figlia pareva pare strumentale a ridurre il perimetro aggredibile da parte dei creditori del gruppo ██████████ scorporando il ramo alberghiero dal gruppo ██████████ e cercando di separare gli stessi beni dal destino concorsuale cui erano destinate le altre società del gruppo.

Ha aggiunto che, nonostante la formale e fittizia intestazione delle azioni di





██████████ S.r.l. e soci alla figlia, il ramo sotteso ad ██████████  
██████████ S.r.l. e soci in realtà permaneva sotto il controllo di ██████████  
██████████, il quale era amministratore unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo  
██████████ S.r.l. e soci), società proprietaria degli hotel siti a  
Noventa di Piave, amministratore unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo  
██████████ S.r.l. e soci), società che gestiva gli hotel siti a  
Noventa di Piave, amministratore unico di ██████████ S.r.l. (capogruppo  
██████████ S.r.l. e soci), presidente del CdA di ██████████ S.r.l.  
(capogruppo ██████████ S.r.l. e soci).

Ancora, ha fatto presente che la società ██████████ r.l. era partecipata all'80%  
da ██████████ S.r.l., società ragionevolmente riferibile a ██████████,  
e al 20% da ██████████ S.r.l., di cui ██████████ sino al marzo 2015  
era stato amministratore unico.

Un tanto esposto in fatto, ██████████ s.r.l. ha sostenuto che il sig. ██████████,  
anziché limitarsi al mero esercizio dei poteri inerenti alla propria qualità di  
socio, aveva svolto professionalmente, con stabile organizzazione  
(organizzazione coincidente con quella delle società coordinate ed  
esteriorizzata attraverso attività posta in essere in nome proprio e  
percepibile da terzi come riferita alla holding di tipo personale), un'attività  
che andava inquadrata quale attività d'impresa commerciale.

A sostegno di detta tesi, l'istante ha indicato i seguenti indici sintomatici  
dell'esistenza di una holding di tipo personale: 1) prestazione in via



continuativa, da parte del sig. █████, di garanzie personali in favore delle società riferibili al gruppo █████, sia di tipo personale che di tipo reale 2) spostamento del ramo alberghiero dal Gruppo █████ al gruppo “formalmente” riferibile alla figlia 3) compimento della operazione che aveva portato alla revoca, ai sensi dell’art. 173 L.F., del concordato preventivo proposto da █████ s.r.l. avanti al Tribunale di Milano (doc. 31) 4) vendita da █████ s.r.l. alla società █████ s.r.l., riconducibile alla figlia del sig. █████, di un compendio immobiliare che era stato poi rivenduto a un valore di gran lunga maggiore.

Ritiene il Collegio che l’istanza di █████ s.r.l. non sia meritevole di accoglimento.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, affinché possa affermarsi la fallibilità della holding individuale è necessario che questa agisca in nome proprio, ciò faccia per il perseguimento di un autonomo fine di lucro, attraverso un’attività svolta professionalmente e attraverso una stabile organizzazione, volta a determinare l’indirizzo, il controllo e il coordinamento di altre società.

Nel caso in esame, non può dirsi provato che il sig. █████, in tesi costituente una holding unipersonale, abbia speso il nome di detta holding per l’esercizio di una attività imprenditoriale.

A tal fine, non è sufficiente la circostanza, sottolineata dall’istante, secondo cui il sig. █████ è socio e amministratore in diverse società commerciali



immobiliari: nella sua veste di amministratore e di legale rappresentante delle società che, secondo l'istante, rientrano nel gruppo ██████, il resistente ha agito in rappresentanza organica delle società medesime; nella sua veste di socio, eventualmente il sig. ██████ potrebbe essere qualificato come socio tiranno, il quale, però, per giurisprudenza di legittimità costante, non è fallibile.

Parimenti non dirimente è la circostanza che il resistente abbia prestato plurime garanzie in favore delle società, operanti nel settore immobiliare, del c.d. gruppo ██████: come correttamente rilevato da parte resistente, prestare garanzie a favore di una società in cui il soggetto sia socio o amministratore rappresenta una prassi assolutamente usuale per ottenere finanziamenti dal ceto bancario, in particolare quando il credito venga concesso a favore di società immobiliari.

In memoria autorizzata, l'istante cita dei precedenti della Suprema Corte (in particolare, Cass. 15346/2016), affermando che dagli stessi si dovrebbe desumere la non necessità della spendita esplicita del nome ai fini della esistenza di una holding unipersonale.

I precedenti citati, tuttavia, si riferiscono alla diversa ipotesi di società di fatto holding, mentre nel caso in esame è stata prospettata la esistenza di una *holding* di tipo unipersonale.

Di conseguenza, mentre è corretto affermare, in linea con la Suprema Corte, che in tutti i casi in cui la società di fatto risponde ai canoni della cd. società



occulta non ha senso porsi il problema della spendita del nome ai fini del riconoscimento della sua esistenza e operatività, poiché è propria di quella fattispecie giustappunto la concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto della società ma non in suo nome, nel caso di prospettazione della esistenza di una holding unipersonale la omessa spendita del nome porterebbe alla individuazione di un imprenditore occulto, il quale, però, per giurisprudenza di legittimità costante, non è fallibile.

Passando, ora, al secondo requisito richiesto ai fini della affermazione della esistenza di una holding unipersonale (perseguimento di un autonomo fine di lucro), va detto che nessuna allegazione o prova è stata offerta sul punto dall'istante: non vi è prova che l'attività direttiva, in tesi posta in essere dal sig. ■■■■■ quale holding unipersonale, fosse idonea al perseguimento di un potenziale risultato economico, inteso come differenza positiva tra costi e ricavi dell'attività, distinguibile e non sovrapponibile rispetto a quello raggiungibile dalle singole società ed imputabile direttamente alla holding medesima.

Anche la affermazione di parte istante, contenuta nella memoria autorizzata, secondo cui il sistematico supporto fornito alle società del gruppo mediante prestazione di garanzie evidenzerebbe l'economicità e lo scopo di lucro dell'attività, che rifletterebbe la volontà di realizzare un progetto imprenditoriale più ampio diretto alla gestione, secondo criteri di



economicità, delle partecipazioni facenti capo al Basso, al fine di conseguire un utile proprio dell'impresa di quest'ultimo, non appare supportata da alcun dato di fatto concreto che vada oltre la sottolineatura di atti di gestione più o meno vantaggiosi per le diverse società riconducibili al sig. ██████ ovvero leciti rispetto ai terzi creditori (ci si riferisce, in particolare, allo spostamento del ramo alberghiero di cui sopra si è detto). Venendo, poi, al terzo requisito (professionalità), nessun elemento di prova è stato dedotto sul punto da parte istante.

In memoria autorizzata, ██████ s.r.l. sostiene che l'attività professionale del sig. ██████ si sarebbe estrinsecata mediante il sistematico rilascio di garanzie in favore delle società di cui era socio o amministratore.

Non può, qui, che ribadirsi quanto sopra detto circa la ordinarietà, nell'ambito delle operazioni di prestito in favore di società immobiliari, della richiesta, da parte degli istituti di credito, del rilascio di garanzie, personali o reali, da parte dei soci.

Detto elemento non può, quindi, di per sé solo, essere valorizzato ai fini della affermazione della sussistenza del requisito della professionalità, e ciò neppure se, come nel caso in esame, le garanzie prestate siano state plurime.

A tale ultimo proposito, va detto che il sig. ██████ rivestiva cariche ed era socio di molte società immobiliari, con la conseguenza che non è affatto anomalo che al resistente sia stato richiesto di rendersi garante delle diverse società al fine dell'ottenimento, da parte di queste ultime, di finanziamenti



per il compimento delle diverse operazioni immobiliari riconducibili a ciascuna di esse.

Come correttamente rilevato dal resistente, poi, non è neppure indicato l'indirizzo imprenditoriale unitario perseguito dal presunto holder per il tramite delle varie società, tutte attive nel settore immobiliare e impegnate nella gestione e nello sviluppo di progetti imprenditoriali distinti.

Infine, non appare dimostrato neppure che la prospettata holding unipersonale disponesse di una stabile organizzazione, essendo tautologico affermare, così come fa l'istante, che detta organizzazione coinciderebbe con quella delle diverse società del gruppo ██████.

Al contempo, non è possibile affermare, così come fa l'istante, che sia il requisito della professionalità sia il requisito della organizzazione dovrebbero essere valutati con meno rigore nel caso dell'holder, in quanto quest'ultimo è al vertice di un gruppo di società e usa normalmente (e, il più delle volte, abusa) dell'organizzazione di queste, così finendo per esserci punti di contatto tra la figura dell'holder e del socio tiranno (in particolare, il fatto che il primo spesso pone in essere anche comportamenti propri del secondo che vanno apprezzati come utilizzo strumentale dei beni e dell'organizzazione delle società controllate).

È necessario sempre e comunque tenere distinta la figura del socio tiranno (non fallibile) da quella della holding unipersonale (fallibile), richiedendo quest'ultima un di più rispetto al mero abuso della organizzazione delle



singole società in cui si riveste la qualifica di socio.

La distinzione tra le due figure sta proprio nella sussistenza, nel caso di holding unipersonale, di tutti gli elementi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, la cui sussistenza deve emergere in maniera non sovrapponibile alla realtà di fatto esistente nel caso di sussistenza della diversa ipotesi di socio tiranno.

Conclusivamente, deve escludersi che [REDACTED] s.r.l. abbia offerto gli elementi necessari al fine di affermare la sussistenza di una holding unipersonale riconducibile alla persona del sig. [REDACTED].

A tal fine, non appare neppure significativa la operazione, sopra descritta, di spostamento del ramo alberghiero dal c.d. gruppo [REDACTED] al gruppo "formalmente" riferibile alla figlia: trattasi di operazione che nulla dimostra in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini che qui interessano, ma rilevante, al più, quale atto distrattivo compiuto dal sig. [REDACTED] ai danni dei suoi creditori.

Lo stesso dicasi per la vicenda che ha portato alla revoca del concordato preventivo di [REDACTED] s.r.l..

Secondo la ricostruzione di parte istante, il sig. [REDACTED], quale amministratore unico della società [REDACTED] s.r.l., avrebbe pattuito e dato esecuzione, in costanza di concordato e senza gara, alla cessione di un contratto preliminare di acquisto di immobili di Treviso in favore di [REDACTED] s.r.l., senza menzionare la presenza di un interesse di altra società ([REDACTED] s.r.l.) ad



acquisire gli immobili di ██████ S.r.l. ad un prezzo maggiore, cosa poi avvenuta mediante la vendita di detti terreni da ██████ s.r.l. a ██████ s.r.l..

Ora, l'eventuale condotta lesiva per ██████ s.r.l., compiuta dal suo amministratore sig. ██████, rileva sotto un profilo risarcitorio per responsabilità dell'amministratore, tanto che il resistente ha concluso un accordo transattivo con il fallimento ██████ s.r.l. in relazione detta vicenda per scongiurare azioni di responsabilità nei suoi confronti (doc. 19 di parte resistente).

Né appare rilevante la circostanza, sottolineata da parte istante, secondo cui il sig. ██████ ha sottoscritto la transazione con il fallimento ██████ s.r.l. in nome proprio, con conseguente spendita del nome: detto inciso è giustificabile sol che si consideri il fatto che, al momento della sottoscrizione, il sig. ██████ non era più socio della fallita ██████ s.r.l. e, quindi, non poteva che firmare l'accordo volto a scongiurare una azione di responsabilità nei suoi confronti quale ex amministratore di ██████ s.r.l. quale persona fisica.

Quanto, poi, alle congetture, contenute nella memoria autorizzata di parte istante, secondo cui il sig. ██████ avrebbe speso il proprio nome per raggiungere un accordo con ██████ S.r.l., pattuendo un qualche ritorno in favore di quest'ultima in conseguenza dell'intera operazione, va detto che le stesse sono prive di qualsivoglia riscontro e, quindi, non sono tali da giustificare l'accoglimento della istanza di fallimento del resistente quale





holding unipersonale.

Anche la operazione di compravendita di un compendio immobiliare da [REDACTED] S.r.l. a [REDACTED] S.r.l. non appare significativa ai fini che qui rilevano, anche tenuto conto che il prezzo corrisposto dalla acquirente era in linea con i valori di perizia del bene (doc. 21 di parte resistente).

Per tutto quanto sin qui detto, la istanza di fallimento proposta da [REDACTED] s.r.l. va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna dell'istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che, da un lato, non è configurabile dolo o colpa grave in capo all'istante e, dall'altro, nessun elemento di fatto è stato offerto dal resistente, volto a dimostrare la sussistenza di un qualche pregiudizio in conseguenza della iniziativa intrapresa dalla società istante.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di fallimento presentata da [REDACTED] s.r.l. per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED];

- condanna [REDACTED] s.r.l. alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.

Si comunichi

Venezia, 29/01/2020

Il Presidente

